

Nella parte variabile del fondo, di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999, è attualmente stanziato un ammontare di risorse variabili per il pagamento del lavoro straordinario. Tale ammontare risulta eccessivo in quanto, annualmente, viene accertato che solo la metà dello stesso è effettivamente utilizzato per erogare compensi per lavoro straordinario. E' possibile accogliere la richiesta sindacale di ridurre lo stanziamento dello straordinario all'importo che risulta effettivamente utilizzato e riportare le altre risorse che si rendono così disponibili tra quelle stabili per finanziare nuove progressioni orizzontali?

Nel merito di tale particolare problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) le risorse dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 non possono essere utilizzate per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario; esse sono destinate a consentire solo le erogazione delle diverse voci del trattamento accessorio del personale indicate nell'art.17 del medesimo CCNL dell'1.4.1999;

b) per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole dell'art.14 del CCNL dell'1.4.1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione delle risorse destinate a tale voce retributiva;

c) infatti, le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa dall'art.14, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;

d) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lett. a), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art.14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come "una tantum", nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all'anno 1999;

e) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall'applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lett. c) e d);

f) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali;

g) le risorse per il lavoro straordinario, calcolate secondo le modalità delle precedenti lett.c) e d), possono essere ridotte, in modo permanente, solo in presenza di un preventivo intervento di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, idoneo a giustificare una stabile diminuzione delle risorse destinate al lavoro straordinario (art.14, comma 3, primo periodo); tale forma di riduzione non costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa in quanto dipende da scelte organizzative dell'ente (in base all'art.14, comma 3, primo periodo, del CCNL dell'1.4.1999: "*Le parti si incontrano al livello di ente per individuare le soluzioni per consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi*");

h) ogni decisione di riduzione stabile delle risorse per il lavoro straordinario (precedente lett. g) deve essere attentamente valutata dall'ente in quanto, attualmente, non ci sono regole che possano consentire successivamente all'ente stesso di incrementare autonomamente e in via ordinaria le risorse del lavoro straordinario per fare fronte a particolari esigenze che si dovessero presentare (sono fatti salvi i finanziamenti esterni giustificati da casi particolari: scadenze elettorali, calamità naturali, protezione civile);

i) per ciascun anno, eventuali risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell'art.14, comma 3, secondo periodo, del CCNL dell'1.4.1999, sono destinati ad incrementare le risorse di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni; si tratta, tuttavia, di

risorse prive della caratteristica della stabilità in quanto, nell'anno successivo, le stesse rientrano nella disponibilità del fondo per lavoro straordinario;

j) si deve ricordare, comunque, che la stessa possibilità di incrementare le risorse decentrate, di natura stabile o variabile, anche ove consentita dai CCNL, per l'anno 2011, deve essere comunque preventivamente ed attentamente valutata sotto il profilo del rispetto delle rigorose disposizioni dell'art.9, comma 2-bis, della legge n.122/2010.